

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI DONATO, BORGOGGIO, DE MARTINO, DEMITRY, FERRARI
MARTE, FIANDROTTI, FINCATO, PIRO, SPINI**

Presentata il 4 febbraio 1986

**Istituzione nella scuola dell'obbligo dell'insegnamento
della educazione all'ambiente**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si è da tempo radicata nella parte più attenta e sensibile della pubblica opinione la consapevolezza che l'ambiente nel quale viviamo va difeso e conservato nelle sue connotazioni e caratteristiche naturali. Quanto più si pone in essere tale comportamento, tanto più migliora la qualità della vita di ciascuno, anche sul piano economico.

Specialmente ciò è valido per il nostro paese, dove la componente del paesaggio, in uno con quella del clima, si risolve in una forte attrattiva turistica, con le costanti, note e positive conseguenze per la nostra economia interessata ad apporti di valuta pregiata.

Il dato negativo però è altrettanto presente agli occhi di tutti. Paesaggi deturpati, edilizia di rapina, scarichi altamente inquinanti, acque marine e fluviali rese

impraticabili, tentativi di speculazione anche in danno di zone protette. In più, mancanza di civiltà e di sensibilità nel comportamento quotidiano di molti, dimostrato dall'abbandono — su spiagge, nei boschi e in altri luoghi di grandi attrattive paesistiche — di rifiuti d'ogni sorta, dalla accensione incosciente di fuochi.

E proprio alla formazione di una coscienza civile tesa al rispetto della natura, nel convincimento che esso significa anche rispetto di noi stessi e della società in cui si vive, che tende la proposta di legge che viene presentata.

Ancora una volta la scuola è chiamata a svolgere quel compito di formazione e di educazione primaria che sono una delle sue più nobili connotazioni: a tal fine, si prevede la introduzione, nella scuola dell'obbligo, dell'insegnamento di

una materia nuova ma d'importanza altrettanto notevole rispetto ad altre tradizionali materie di insegnamento: quella della « educazione all'ambiente ».

All'insegnamento di essa sono chiamati i docenti che, per contrazione della popolazione scolastica, dovuta anche al decremento delle nascite (di cui non si prevede un cambio di tendenza) sono rimasti e rimarranno privi di cattedra. Allo stato attuale essi sono circa ventimila, per la maggior parte insegnanti di lettere, educazione tecnica ed educazione artistica: e quella cifra è destinata ad aumentare notevolmente.

Si tratta di insegnanti di ruolo che vengono comunque pagati, restando peraltro senza sede, o venendo destinati ad attività didattiche integrative (doposcuola e altro). Essi possono più utilmente essere recuperati ad un insegnamento motivante e di alto valore sociale: a tal fine è prevista la istituzione di corsi trimestrali di aggiornamento professionale, allo scopo di rendere detto personale padrone della nuova materia, utilizzando la preparazione di base già esistente, in quanto richiesta per l'insegnamento dal quale essi provengono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella scuola dell'obbligo è introdotta la materia di insegnamento denominata « educazione all'ambiente ».

ART. 2.

L'educazione all'ambiente prepara i giovani al corretto approccio con la natura e le risorse naturali, allo scopo di consentire loro di servirsene con rispetto, anche in rapporto alla possibilità di utilizzazione degli altri consociati.

ART. 3.

All'insegnamento dell'educazione all'ambiente sono preposti i docenti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino senza sede e destinati ad attività integrative aggiuntive per restrizione di organici.

ART. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione programma corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per gli insegnanti di cui al precedente articolo 3, al fine di dotarli del bagaglio tecnico e informativo necessario all'espletamento del nuovo incarico. I corsi hanno la durata di tre mesi.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio

decreto a specificare i programmi di insegnamento della materia di cui all'articolo 1.

I programmi devono prevedere sia la trattazione teorica che quella pratica, al fine di formare nei discenti una coscienza civile tesa al rispetto della natura e dell'ambiente.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per il 1987 e lire 300 milioni per il 1988 e il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.